

Roma, 31 dicembre 2021  
Prot. n. 277/21 DL-fm

**c.a. Associazione di promozione Sociale**  
**e pc. Consiglieri nazionali**  
**Presidenza nazionale USAcI Aps**  
**Comitati/incaricati/commissari Prov. e Reg**

**Oggetto: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO ANCHE PER LE APS CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVE.**

E' stato pubblicato il 22 dicembre 2021 l'avviso dell'Agenzia per la coesione territoriale che prevede la concessione di contributi a sostegno degli enti del Terzo settore previsti dal Decreto Rilanci ( D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77 /2020).

Tra questi possono rientrare a pieno titolo le APS che svolgono attività sportive dilettantistiche.

Le istanze potranno essere presentate, nelle suddette modalità, **a partire dalle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 fino alle ore 23.59 del giorno 4 febbraio 2022.**

Riassumiamo, di seguito, i contenuti principali riportati nel suddetto Avviso.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Possono accedere al contributo le Associazioni di promozione sociale impegnate nell'emergenza Covid-19 che:

- alla data di pubblicazione dell'Avviso, e, dunque, alla data del 22 dicembre 2021, risultino iscritte nei registri nazionale, regionali Aps (è ammessa da parte di ciascun Ente la presentazione di una sola istanza di contributo indipendentemente dall'iscrizione in diversi registri);
  - abbiano la sede operativa in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto;** ( è ammessa la presentazione di una sola istanza di contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.
- in coerenza con i rispettivi statuti, abbiano svolto, nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui rientra la lettera t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**

I soggetti richiedenti il contributo, oltre alla sussistenza dei requisiti suddetti, dovranno inoltre dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., a pena di esclusione dal beneficio, che:

- l'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ( si ricorda che per le cd. "collaborazioni sportive" di cui all'art. 67 lett m del TUIR non sono dovuti tali contributi);
- l'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

## TIPOLOGIA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE FINANZIABILI

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale summenzionate:

- spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.);
  - spese per igienizzazione/acquisto DPI /attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;
- 
- spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di Euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività. (i beni che superano il valore massimo unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 Euro);
  - spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi;
  - spese di personale, esclusivamente riferite allo svolgimento di attività di interesse generale per le quali è ammesso il contributo;
  - rimborsi spese ai volontari coinvolti nello svolgimento di attività di interesse generale per le quali è ammesso il contributo.

Tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

I rimborsi spese per le attività prestate dai volontari potranno essere attestati con dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

## CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

IL contributo da assegnare a ciascun ente richiedente sarà determinato dalla Piattaforma elettronica sulla base di due criteri:

- differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati dai competenti organi statutari;
- numero degli associati regolarmente iscritti all'ente alla data di pubblicazione dell'Avviso (22 dicembre 2021).

Sulla base del totale ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai suddetti elementi – secondo criteri predeterminati e individuati nell'art. 7 dell'Avviso, cui si rinvia – sarà determinato l'importo finanziabile a ciascun ente che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore al valore delle entrate dichiarate nel bilancio 2019 né superare l'importo massimo di € 10.000,00.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E SUPPORTO TECNICO

L'istanza per la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma elettronica "ETS Fondo Sviluppo e Coesione" disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link <https://servizi.lavoro.gov.it> e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente (allegato all'Avviso) disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).


L'accesso per la presentazione dell'istanza è consentito con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell'Ente richiedente (APS).

**Le richieste di chiarimento di natura tecnica e/o la richiesta di informazioni sulla piattaforma possono essere inviate all'URP online al link <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case>.**

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici dell'Avviso potranno essere inviate richieste di chiarimento entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, per posta elettronica all'indirizzo: [terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it](mailto:terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it) indicando nell'oggetto "Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell'art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77".

Roma, 31/12/2021

IL Presidente Nazionale  
Damiano Lembo





Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il Direttore Generale

**VISTO** il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** l'art. 4-ter della Legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, che a norma dell'art. 246 prevede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il sostegno al Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

**CONSIDERATO** che a norma del citato art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 la concessione di contributi ha la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso lo stanziamento pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa ed euro 20 milioni per l'anno 2021 e che l'Agenzia per la Coesione Territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti e i requisiti di accesso al contributo;

**CONSIDERATI** gli obblighi in tema di monitoraggio degli interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione effettuato tramite BDU (Banca dati unitaria) - istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27/12/2013, n. 147.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;







*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato Decreto Legge 101/2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dr. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021;

**CONSIDERATO** che il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

**CONSIDERATO** altresì che il contributo è destinato agli Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**RILEVATA** la necessità di definire l'articolazione ed i contenuti delle modalità di sostegno rivolte agli Enti del Terzo settore con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, le procedure relative alla presentazione delle istanze, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di calcolo, assegnazione e pagamento dei contributi, nonché le modalità di esecuzione dei controlli;

## **DECRETA**

### **1. Finalità e contesto di riferimento**

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 246 ha disposto con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la concessione di contributi volti al sostegno degli enti del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il presente avviso l'Agenzia per la Coesione Territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di soggetti ammessi a presentare l'istanza di finanziamento, i requisiti di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. Il medesimo contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinate al sostegno degli Enti del Terzo settore





*Agenzia per la Coesione Territoriale*

ammontano ad euro 80 milioni. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

## **2. Soggetti beneficiari**

Tenuto conto dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, disposto con DDG n. 561 del 26 ottobre 2021, in attuazione dell'articolo 30 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, comma 4, 101, comma 3 e 102, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), possono accedere al contributo le seguenti categorie di Enti:

1. Organizzazioni di volontariato con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
2. Associazioni di promozione sociale con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
3. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe.

## **3. Obiettivi**

Le risorse di cui al § 1 sono destinate all'erogazione di contributi volti al sostegno dei soggetti di cui al § 2 con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui al § 2.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata "ETS Fondo Sviluppo e Coesione" messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it> a partire dalle **ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 fino alle ore 23.59 del giorno 4 febbraio 2022**.

Le Regioni di cui al §1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FESR e FSE a concedere ulteriori contributi per le medesime finalità.

Il contributo è destinato agli enti di cui al §2 che hanno svolto, in coerenza con i rispettivi statuti, nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, almeno una delle seguenti attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli







## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

- animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n.117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. n.117/2017;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### **4. Risorse disponibili**

Per il finanziamento del presente Avviso è prevista la somma complessiva di **€ 80.000.000,00** (ottantamila/00) ripartiti sulla base delle modalità di seguito indicate:

- **€ 64.000.000,00** (sessantaquattromila/00) destinati alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- **€ 16.000.000,00** (sedecimila/00) destinati alle Regioni Lombardia e Veneto.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva di integrare la somma di cui sopra con ulteriori risorse eventualmente disponibili e/o di ridurre proporzionalmente l'entità del beneficio da assegnare agli enti ammessi a contributo.

#### **5. Requisiti di accesso al contributo**

I soggetti richiedenti il contributo devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., a pena di esclusione:

1. il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione all'accesso al contributo alla data di





*Agenzia per la Coesione Territoriale*

pubblicazione del presente avviso, di cui al precedente §2;

2. aver svolto nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 una o più delle attività di interesse generale indicate al precedente § 3;

3. che l'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

4. che l'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

A pena di esclusione, è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione di una sola istanza di contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.

#### **6. Tipologia e Ammissibilità delle spese finanziabili**

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente § 3:

- spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.);
- spese per igienizzazione/acquisto DPI /attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;
- spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività. Si specifica che i beni che superano il valore massimo unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro;
- spese acquisizione beni di consumo e servizi;
- spese di personale, esclusivamente riferite alle attività di cui al precedente § 3;
- rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività elencate al precedente § 3.

Tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 – 31/12/2021 dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I rimborsi spese per le attività prestate dai volontari possono essere attestati con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

Non costituisce costo eleggibile ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso.

#### **7. Criteri per la valutazione delle istanze e determinazione del contributo**

Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura di sostegno a favore degli enti del terzo settore nei territori delle regioni indicate dal presente Avviso, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato, attraverso la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **sulla base della pesatura dei due criteri adottati secondo le formule seguenti:**

##### **A) finanziaria:**

*“totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2020 approvato dai competenti organi statutarie meno totale entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2019 approvato dai competenti organi statutarie”*. La differenza in valore assoluto si converte in valore percentuale attraverso la seguente formula:  $(\text{Differenza}/\text{Entrate } 2019) * 100$ . Il risultato ottenuto determinerà un punteggio secondo la tabella seguente:







*Agenzia per la Cooperazione Territoriale*

Differenza-%	Punteggio
da 0 a -0,09	0
da -0,1 a -10	2
da -10,01 a -20	4
da -20,01 a -30	6
da -30,01 a -40	8
da -40,01 a -50	10
da -50,01 a -60	12
da -60,01 a -70	14
da -70,01 a -80	16
da -80,01 a -90	18
da -90,01 in poi	20

**B) numero associati:**

*numero di soggetti iscritti nell'apposito registro dell'ente, aggiornato alla data di approvazione del presente avviso.* Sulla base del numero degli iscritti, ad ogni Ente verrà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella:

<b>Iscritti</b>	<b>Punteggio</b>
Fino a 32	1
da 33 a 65	2
da 66 a 98	3
da 99 a 131	4
da 132 a 164	5
da 165 a 198	6
da 199 a 232	7
da 233 a 266	8
da 267 a 300	9
Oltre 301	10

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui al successivo §8, tramite la piattaforma elettronica si provvederà ad associare ciascuna domanda di contributo alla Regione di appartenenza. Tale associazione è necessaria per l'elaborazione di due separate graduatorie di soggetti beneficiari riferite, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno e alle regioni Lombardia e Veneto.

Le suddette graduatorie finali saranno determinate sulla base della somma algebrica dei punteggi ottenuti dall'applicazione delle formule A) + B). Sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun Ente in applicazione delle predette formule, sarà determinato l'importo finanziabile come indicato nella seguente tabella:



*Agenzia per lo Sviluppo Forestale*

<b>Punteggio</b>	<b>Valore percentuale</b>	<b>Importo finanziabile</b>
da 1 a 3	10,00%	1.000,00 €
da 4 a 6	20,00%	2.000,00 €
da 7 a 9	30,00%	3.000,00 €
da 10 a 12	40,00%	4.000,00 €
da 13 a 15	50,00%	5.000,00 €
da 16 a 18	60,00%	6.000,00 €
da 19 a 21	70,00%	7.000,00 €
da 22 a 24	80,00%	8.000,00 €
da 25 a 27	90,00%	9.000,00 €
da 28 a 30	100,00%	10.000,00 €

In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun Ente non potrà mai essere superiore al valore delle entrate dichiarate nel bilancio 2019 né superare l'importo massimo di € 10.000,00.

#### **8. Termini e modalità di presentazione delle istanze**

Le istanze di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata "ETS Fondo Sviluppo e Coesione" disponibile all'indirizzo istituzionale <https://servizi.lavoro.gov.it>

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno escluse le istanze:

- a) presentate da richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- b) presentate in violazione del divieto di partecipazione plurima, come indicato al punto 4 del presente Avviso.

Con invio dell'istanza di finanziamento i legali rappresentanti degli enti richiedenti attestano, preso atto delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni fornite sono veritieri.

I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della Legge n. 383 del 2000 presentano l'istanza anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7.

È ammessa da parte di ciascun Ente la presentazione di una sola istanza di contributo indipendentemente dall'iscrizione in diversi registri.

Per la presentazione dell'istanza di contributo è possibile consultare il manuale utente allegato al



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

presente avviso (**Allegato 1**), elaborato dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Eventuali richieste di assistenza tecnica riguardanti esclusivamente l'uso del portale possono essere indirizzate al seguente link: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case>

Nella pagina web l'utente dovrà selezionare la categoria "ETS Fondo Sviluppo e Coesione" e compilare il relativo *form on line*.

### **9. Erogazione delle risorse e controlli**

A seguito dell'individuazione dei soggetti ammessi e della quantificazione dell'importo spettante a ciascuno di essi, l'Agenzia per la Coesione Territoriale provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie attraverso l'adozione di due distinti elenchi di beneficiari. Il primo elenco con l'indicazione dei beneficiari delle risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno; un secondo elenco con l'indicazione dei beneficiari delle regioni Lombardia e Veneto.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale riserverà a sé la quota parte delle risorse necessaria all'erogazione del contributo a favore delle Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei circoli affiliati, la cui verifica, in ordine alla regolare iscrizione, può essere fatta attraverso la consultazione del registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il contributo spettante alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati, che nell'istanza hanno dichiarato di essere affiliate/i alle Associazioni di promozione sociale iscritte/i nel registro nazionale, potrà essere erogato per il tramite delle relative Associazioni nazionali.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale provvede alla ripartizione ed al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni indicate nel presente avviso ai fini dell'erogazione del contributo alle Associazioni di promozione sociale e alle Organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali, nonché agli Enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS. A tal fine, prima dell'erogazione del contributo, le amministrazioni regionali effettuano, presso i propri registri, i controlli sul possesso da parte dei richiedenti del requisito soggettivo di cui al §2. La verifica nei confronti delle ONLUS è svolta dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale effettua controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 rilasciate dai soggetti che beneficiano del sostegno. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, le medesime amministrazioni procederanno alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre agli interessi, saranno versate dall'ente percettore all'entrata del bilancio dello Stato.

L'erogazione del contributo è, altresì, subordinata:

- all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che le Amministrazioni precedenti provvederanno ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;
- alla verifica telematica, ove non disapplicata in virtù di specifiche disposizioni di legge, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, ex articolo 48 -bis del DPR n. 602/1973, circa





*Agenzia per la Coesione Territoriale*

l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

#### **10. Responsabile unico del procedimento (RUP) e tutela della privacy**

Il RUP del presente avviso è il Dott. Arnaldo Calenda, funzionario dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini di presentazione delle richieste di contributo al seguente indirizzo di posta elettronica: [terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it](mailto:terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it) con lo specifico oggetto "Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77".

Le risposte sono pubblicate nelle *Frequently Asked Questions* (FAQ) reperibili nella sezione dedicata al presente Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (c.d. Codice *Privacy*) e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dal rappresentante legale dell'Ente richiedente in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell'Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza del rappresentante legale dell'Ente.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all'istanza.

Roma 20.12.2021

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Esposito